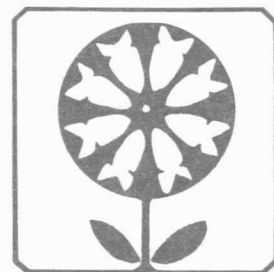




FORZE ARMATE



CODICE FA N. 1 DEL 20.4.1984

Il servizio militare volontario femminile

a cura di
GIANCARLA CODRIGNANI
e GIORGIO GIANNINI

Le proposte parlamentari e gli interventi politici e militari

La cronologia del servizio militare delle donne risale all'emanazione della legge 1° febbraio 1963 n. 66 che vedeva cadere le barriere escludenti il personale femminile da determinate mansioni e carriere. Non furono tuttavia le donne a chiedere l'estensione della parità al settore delle Forze Armate, ma il ministro della Difesa che istituì una «ricerca di fattibilità» ad hoc. Il Gruppo di Lavoro Interforze così nominato prevede, come ipotesi emancipatoria, l'istituzione di un Corpo di volontarie non combattenti, con organico separato da quello maschile, carriera limitata e competenze ridotte ai settori sanitari, logistico, amministrativo e delle comunicazioni e con funzioni «ausiliarie ed integrative».

L'ipotesi non suscitò particolare interesse fino al 1977, quando, nel primo anno della VII Legislatura, l'on. Accame presentò alla Camera dei Deputati una proposta di legge (n° 2728). La logica della nuova proposta seguiva i binari della tradizione emancipatoria e, pur partendo da premesse paritarie, prevedeva la sostanziale riconferma del ruolo della donna, dato che le norme «riguardanti i requisiti fisici» erano rimandate a «necessari adeguamenti» di appositi regolamenti e dato che pareva necessario «evitare l'allontanamento dal rispettivo domicilio delle donne coniugate e di quelle con figli».

La proposta veniva ripresentata nell'VIII Legislatura.

Nella proposta del gruppo MSI della Camera — primo firmatario Miceli — il corpo femminile viene impiegato nei servizi sanitari, amministrativi, di telecomunicazione, di traduzione, di trasporto, fotografici e cinematografici, tecnico-scientifici, di ricerca e studi, meteorologici, di assistenza in caso di pubblica calamità e — testualmente — in «servizi di assistenza sociale e culturale ai militari in armi». Inoltre tra i requisiti per l'arruolamento vi è quello del nubilato obbligatorio; il servizio previsto è «non armato» e «in tempo di guerra non è impiegato in reparti o gruppi di combattimento»; la carriera si interrompe al grado di colonnello.

battito parlamentare. Ad innescarla è la proposta democristiana di «nuove disposizioni nel servizio militare di leva» che, all'art. 15, prevede «norme programmatiche per l'istituzione del servizio militare volontario femminile». Il reclutamento delle donne serve per «integrare il corrispondente personale maschile dei ruoli tecnico-amministrativi, sanitari e logistici» ed esclude la parità dato che — viene spiegato — vi sono «implicazioni psicologiche, infrastrutturali, addestrative eccetera», che non ne consentono l'immediata realizzazione.

Quanto allo Stato Maggiore, si registrano perplessità e ondeggiamenti, e alcuni generali si dichiarano apertamente ostili alla proposta. Tuttavia, il 4 marzo '81, la XXXII sessione del Centro alti studi difesa (Casd) esamina tutta la problematica e ufficialmente sancisce un orientamento favorevole all'istituzione di un servizio militare femminile, ponendo la base per il disegno di legge governativo che viene presentato dal ministro Lagorio al Senato il 21 settembre '81.

L'incoraggiamento determinante viene agli alti vertici militari dalla considerazione che «il progressivo calo del gettito della coscrizione obbligatoria, dovuta alla diminuzione delle nascite, fa presumere che esso, a partire dagli anni '90, non potrà soddisfare le esigenze».

Naturalmente per i pregiudizi militari è stato necessario verificare se l'inserimento della donna è «compatibile con la carta Costituzionale e con la legislazione», e, superato lo scoglio, provvedere alle solite limitazioni (funzioni, ruolo, gradi, servizi) che, dirà il ministro, «conseguono anche dalle caratteristiche medie delle donne e dalla figura tipica che essa ha assunto e assume nella nostra società». Prima conseguenza della presa di posizione del Casd è il comunicato dell'on. Accame, che rifiuta la riscoperta «delle ausiliarie di Salò» e ritira la propria proposta. Quattro mesi dopo la sostituirà con una normativa generale dell'intero «servizio di difesa nazionale con riferimento alla componente civile e militare e alla partecipazione femminile».

Le polemiche sorte e le reazioni negative dei movimenti femministi e di gran parte delle stesse organizzazioni femminili dei maggiori partiti indussero a stralciare dalla riforma della leva la questione del servizio femminile che, fino alla conclusione anticipata della legislatura, non venne più riesu-

PROPOSTA PRETI (PDSI)

Presentata alla Camera dei Deputati il 9/12/1976 (proposta n. 910). Prevede la:

- prestazione del SMF volontario in un apposito Corpo, unico per le tre forze;
- la domanda è presentata, dal 18° al 40° anno, al Consiglio di leva di terra, integrato da una esperta designata dal Ministero della Difesa, che decide dopo aver accertato l'idoneità fisica e psico attitudinale della richiedente. In caso di assoluta idoneità temporanea della candidata (perché ad esempio in stato interessante o ha un figlio di età inferiore a sei mesi) l'arruolamento è rinviato (art. 3);
- contro la decisione del Consiglio di leva è ammesso ricorso al Ministero della Difesa (art. 2);
- la chiamata alle armi avviene entro 60 giorni dall'arruolamento. La durata del servizio di leva è la stessa del servizio di leva di terra. Le volontarie hanno speciali divise (art. 4);
- il servizio è sospeso nel caso in cui la donna arruolata venga a trovarsi in stato interessante e riprende il sesto mese dopo il parto (art. 4);
- la donna arruolata può chiedere la cessazione del servizio nel caso di matrimonio, di maternità, e per sopravvenuti gravi motivi personali e familiari (art. 4);
- il servizio di leva può cessare anticipatamente per decisione del Consiglio di leva e per ragioni morali o sanitarie e per la perdita della cittadinanza; in tal caso viene corrisposto il trattamento attribuito previsto per l'intero periodo di ferma (art. 5);
- il servizio volontario femminile è equiparato al servizio di leva; in particolare le volontarie sono soggette al regolamento di disciplina (art. 6 e 7);
- dopo aver compiuto il periodo di ferma, le volontarie possono chiedere di essere immesse in servizio a tempo indeterminato (art. 8);
- le volontarie sono impiegate in attività ausiliaria (servizi sanitari, scientifici, logistici, amministrativi.... compresa l'assistenza sociale ai militari e nei servizi di assistenza sociale esterna (protezione civile, tutela del patrimonio culturale ed ambientale). È escluso l'impiego in reparti combattenti (art. 9).
- si consente per quanto possibile, l'accesso graduale delle volontarie ai più alti gradi della gerarchia militare (art. 10);
- il servizio inizia con un corso formativo di quattro settimane in scuole militari (art. 11);
- l'alloggiamento e le mansioni affidate alle volontarie, saranno regolate da apposite disposizioni; si cercherà comunque di evitare l'allontanamento delle donne coniugate o con figli dal domicilio (art. 13);
- possibilità di prestare servizio civile volontario di cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (legge 1222 del 1971) (art. 7);
- emanazione dei decreti di attuazione della legge entro sei mesi dalla sua approvazione (art. 1);

PROPOSTA MICELI (MSI)

Presentata alla Camera dei Deputati il 22/6/1977 (proposta n. 1559).

Ripresentata nella legislatura seguente (ottava) il 26/6/1979 (proposta n. 147) alla Camera dall'on. Miceli ed il 5/3/1980 al Senato dal sen. Crollanza (proposta n. 782).

- l'istituzione del servizio militare volontario femminile con l'inquadramento del personale nel Corpo militare volontario femminile, unico per tutte le Forze Armate, diretto da un'ispettrice e posto alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa (art. 1);
- il personale militare volontario femminile è impiegato nei seguenti servizi: sanitari, amministrativi, telefonici, postali, radiotelecomunicazioni, logistici, fotografici, tecnico-scientifici, chimici e biologici, di interprete e traduttore, di assistenza sociale e culturale ai militari alle armi, di assistenza sociale in caso di pubblica calamità, di ricerca e studi, meteorologici (art. 2);
- il personale militare volontario femminile presta servizio non armato, in preferenza nella Regione di residenza, salve le esigenze di servizio; in tempo di guerra non è impiegato in reparti o gruppi di combattimento, ma può prestare servizio a domanda, nelle zone operative, su mezzi aerei, navali o terrestri, adibiti al soccorso ed allo sgombero dei feriti e degli ammalati (art. 3);
- il servizio si articola nella ferma iniziale di due anni, nella rafferma triennale, a domanda e nel passaggio, a domanda, in servizio permanente fino al compimento del 52° anno di età (art. 4);
- può presentare domanda di arruolamento volontario la cittadina italiana di età non inferiore a 18 anni e non superiore ai 30 anni, non coniugata, senza condanne o carichi pendenti, che gode dei diritti civili e politici e che ha assolto almeno la scuola dell'obbligo (art. 5);
- il bando di concorso per l'arruolamento viene bandito ogni anno dal Ministro della Difesa; l'accoglimento delle domande è subordinato al possesso dei requisiti richiesti ed all'esito degli esami di idoneità fisica e di selezione tecnico attitudinale (art. 6);
- il personale è inquadrato nelle seguenti categorie: ufficiali, sottufficiali e volontarie (equiparate ai militari di truppa) (art. 7);
- le volontarie, al momento della ferma iniziale biennale devono frequentare un corso di addestramento e di specializzazione, superato il quale conseguono il grado di caporale e vengono destinate al loro impiego. La promozione al grado di caporale maggiore è conferita per anzianità ed a scelta (art. 8);
- conseguono la promozione a sergente le volontarie che abbiano superato un apposito concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare solo le volontarie con il grado di caporale maggiore. Le volontarie, promosse sergente, devono frequentare un corso di perfezionamento. La loro carriera è analoga a quella dei sottufficiali dell'esercito (art. 9);
- le volontarie conseguono la nomina ad ufficiale dopo aver frequentato un apposito corso di 12 mesi, al quale sono ammesse se in possesso di diploma di scuola media superiore o laurea e se hanno superato un concorso per titoli ed esami; le volontarie con il grado di ufficiale proseguono nella carriera fino al grado di colonnello con le modalità previste per gli ufficiali dell'esercito. L'ispettrice del Corpo è scelta tra le volontarie con il grado di colonnello e le è attribuito il grado di generale di brigata (art. 10);
- le volontarie prestano servizio in una apposita uniforme, usufruiscono di una adeguata sistemazione alloggiativa;

- le volontarie di qualsiasi grado hanno diritto alla liquidazione di un premio, di eguale ammontare, al compimento del periodo di ferma iniziale biennale e di rafferma triennale (art. 12);
- il trattamento economico per le volontarie con il grado di ufficiale e di sottufficiale è identico a quello previsto per il personale maschile di grado e qualifica corrispondente; le non graduate (equiparate ai militari di truppa) hanno invece un trattamento speciale rispetto a quello del personale maschile di leva. Il trattamento pensionistico è analogo a quello del personale maschile di grado e qualifica corrispondente (art. 12);
- il contratto di arruolamento è sciolto di diritto (per perdita della cittadinanza, per condanna penale, per sopravvenuta inidoneità fisica, per gravi infrazioni di comportamento) o a domanda (in caso di matrimonio o di maternità, per gravi e comprovati motivi), con preavviso di almeno 3 mesi (art. 13);
- in caso di mobilitazione, anche parziale, delle FF.AA. il personale militare volontario femminile può essere richiamato in servizio fino al compimento del 52° anno di età (art. 14);
- le norme di esecuzione della legge devono essere emanate dal Ministro della Difesa entro due anni dalla sua approvazione (art. 15).

PROPOSTA ACCAME (PSI)

Presentata alla Camera dei Deputati il 20/6/1979 (proposta n. 66). In precedenza, nel 1977, Accame aveva redatto una proposta simile che non fu presentata in Parlamento per l'opposizione dei gruppi femministi.

Si prevede:

- riconoscimento del diritto delle donne di partecipare alla difesa (oltre che alla vita politica, economica e sociale) del Paese e quindi di accedere alla carriera militare (art. 1);
- il servizio volontario femminile può essere svolto nelle tre FF.AA., nei Corpi Armati dello Stato (Guardia di Finanza, Guardie di P.S., Agenti di custodia) e nelle organizzazioni della difesa civile (art. 2);
- il personale militare femminile è inquadrato nelle categorie degli ufficiali, sottufficiali e volontarie (equiparate ai militari di truppa) (art. 3);
- l'ammissione al servizio militare femminile è regolata dalle norme in vigore per l'arruolamento volontario maschile, con esclusione di quelle riguardanti i requisiti fisici (art. 4);
- redazione di liste separate degli aspiranti all'ammissione alle scuole militari, dalle quali si dovrà attingere alternativamente (art. 5);
- l'entità complessiva dei volontari rimane immutata nonostante l'inserimento delle donne (art. 6);
- lo stato giuridico, lo sviluppo di carriera, il trattamento economico e pensionistico, i limiti di età, la durata del servizio, le condizioni disciplinari sono le stesse del personale maschile (art. 7 e 8);
- il personale volontario femminile veste un'apposita uniforme ed usufruisce di una adeguata sistemazione di alloggio tenendo conto, nei limiti del possibile, dell'opportunità di evitare l'allontanamento dal domicilio delle donne coniugate o con prole (art. 9 e 10);
- in caso di gravidanza e puerperio si applicano le disposi-

- è possibile prestare il servizio di volontariato civile per la cooperazione tecnica con i Paesi in via di sviluppo (art. 14);
- il personale militare femminile può essere richiamato in servizio in caso di mobilitazione, con gli stessi criteri del personale maschile (art. 15);
- entro un anno dall'entrata in vigore della legge, il Governo deve stabilire con appositi decreti i requisiti fisici, le modalità di inquadramento, di addestramento e di impiego del personale militare femminile (art. 16).

PROPOSTA TASSONE (DC)

Presentata alla Camera il 13/2/1980 (proposta n. 1399). Solo l'art. 15 riguarda il servizio militare femminile, essendo una proposta per la riforma del servizio di leva.

Prevede:

- la presentazione al Parlamento, da parte del Governo, entro un anno dall'approvazione della legge (di riforma della leva) di un disegno di legge per l'istituzione del servizio militare volontario femminile, ispirato ai seguenti criteri: reclutamento volontario e concorso per titoli ed esami per la nomina ad ufficiale o a sottufficiale in servizio permanente, inquadrati in un ruolo unico (maschile e femminile) per ciascuna forza;
- costituzione di appositi corpi in cui impiegare le volontarie con il compito di integrare il personale maschile dei ruoli tecnico-amministrativi, sanitari e logistici;
- sviluppo di carriera analogo a quello del personale maschile con il grado vertice di colonnello per gli ufficiali;
- trattamento economico, assistenziale, pensionistico, stato giuridico analogo a quello vigente per il personale maschile;
- i ruoli del personale militare femminile devono essere in linea di massima, un decimo dell'organico dei corrispondenti ruoli maschili per ciascuna forza armata.

DISEGNO DI LEGGE GOVERNATIVO

Presentato al Senato il 21/9/1981 dal Ministro della Difesa on. Lelio Lagorio (proposta n. 1565).

Prevede:

- il servizio militare femminile è su base volontaria e può essere prestato in qualità di ufficiale, sottufficiale in servizio permanente e di militare di truppa in servizio continuato che acceda poi alle altre due categorie. Il requisito della idoneità fisico-psico-attitudinale è accertato sulla base di parametri stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi successivamente all'approvazione della legge (art. 1);
- il personale militare femminile non può essere impiegato negli incarichi e nelle unità di combattimento (art. 2);
- lo stato giuridico, normativo, disciplinare ed il trattamento economico del personale militare femminile sono regolati dalle stesse norme in vigore per il personale maschile. Al personale femminile si estendono le norme vigenti in materia di tutela della condizione femminile (art. 3);
- il personale militare femminile veste un'apposita uniforme stabilita con decreto del Ministro della Difesa su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti i pareri dei Capo di Stato Maggiore delle tre FF.AA. (art. 4);
- entro due anni dall'entrata in vigore della legge saranno emanati dal Ministro della Difesa i decreti per determina-

le specializzazioni di ciascuna Forza Armata in cui avranno luogo i reclutamenti (art. 5).

IL SERVIZIO MILITARE FEMMINILE

Il primo corpo militare femminile, per l'espletamento di attività ausiliare, è istituito durante la seconda guerra mondiale in Gran Bretagna e successivamente negli USA ed in Canada. Anche in Italia durante la guerra è istituito un corpo di ausiliarie che però viene sciolto subito dopo la fine del conflitto. In alcuni Paesi belligeranti, come ad esempio in Russia, le donne sono state impiegate anche in reparti combattenti.

In tutti i paesi in cui c'è stata la lotta di liberazione le donne hanno partecipato a fianco degli uomini alla lotta armata; nel nostro paese sono circa 70.000 le donne che hanno partecipato alla Resistenza.

Nel dopoguerra il servizio militare femminile è stato

istituito in molti paesi, in genere su base volontaria ed impiegando le donne in attività ausiliarie. Solo in Cina ed in Israele il servizio militare femminile è obbligatorio. In qualche paese le donne sono impiegate anche in reparti combattenti (Libia).

All'interno della Nato non hanno istituito il servizio militare volontario femminile, oltre all'Italia, solo l'Islanda e il Lussemburgo.

Anche nei paesi del Patto di Varsavia esiste da tempo il servizio militare volontario femminile. In genere le norme che regolano il servizio militare femminile ricalcano quelle per il servizio militare maschile: età compresa tra i 17 ed i 26 anni, idoneità psico-fisica, titolo di studio per accedere ai gradi superiori, l'essere nubile o con prole.

La percentuale dell'organico femminile è in genere del 4% di quello complessivo, con punte del 7-8% in alcuni paesi, tra cui gli USA.

2. IL SERVIZIO MILITARE FEMMINILE NEL MONDO

Paese	Caratteristiche del sistema					
	In atto dal	Forze armate	Settori di impiego	Categorie di impiego	Età di reclutamento	Addestramento nei confronti del personale maschile
Paesi Nato						
Belgio	1972	3 FF.AA.	Tutti (con esclusione di quelli insalubri e pericolosi) (1)	U.-SU.-Tr	17 anni	Analogo
Canada	1971	3 FF.AA.	Amministrazione, Sanità; Comunicazioni; Servizi.	U.-SU.-Tr.	17 anni	Analogo
Danimarca	1971	3 FF.AA. Guardia Nazionale	Amministrazione; Servizi.	U.-SU.-Tr.	16 anni	Analogo
Francia	1972	3 FF.AA.	Amministrazione; Commissariato; Servizi Tecnici; Sanità.	U.-SU.-Tr.	18 anni	Analogo
Germania Federale	1975	3 FF.AA.	Sanità	U.	Non superiore ai 40 anni (2)	Analogo
Gran Bretagna		3 FF.AA.	Amministrazione, Sanità; Trasmissioni; Servizi presso i Comandi.	U.-SU.-Tr	17 anni	U: laureati 9 sett. non laureati 8 mesi SU e T: 6 settimane
Grecia	1978	3 FF.AA.	Amministrazione; Sanità; Logistico	U.-SU.-Tr.	20 anni	5-6 settimane
Norvegia	1977	3 FF.AA.	Non di combattimento.	U.-Tr		U: analogo Tr.: 6 mesi
Olanda	1972-1979 (o)	3 FF.AA.	Non di combattimento.	U.-SU. Graduati	17 anni	Analogo
Usa	1942-1978 (o)	3 FF.AA.	1942-Sanità, Amministrazione; 1978 - Varie Armi e Servizi (esclusi incarichi combattimento).	U.-SU.-Tr.	17 anni	Analogo
Paesi del Patto di Varsavia						
Urss	1967	3 FF.AA.	Sanità, Comunicazioni, Difesa Aerea, Riparazioni	U.-SU.	19 anni	
Cecoslovacchia			Amministrazione, Trasmissioni, Servizio ai Comandi.	SU.-Tr	19 anni	Corsi a 1 anno
Polonia	1967	3 FF.AA (3)	Trasmissioni, Sanità, Difesa, Civile.		18 anni	Analogo
Romania	1973	3 FF.AA. Guardie Patriottiche	Sanità, Servizio ai Comandi	U.-SU.-Tr.	18 anni	U.SU: 4-6 mesi Tr. 1 girono alla settimana
Altri paesi						
Argentina	1977	3 FF.AA.	Infermiere; Polizia Militare; Aeronautica.		18 anni	
Egitto			Sanità; Servizi Vari.	U.-SU.-Tr.	18 anni	Corso di 3 mesi
Etiopia	1973	3 FF.AA. Milizia Popolare	Sanità; Amministrazione; Telecomunicazioni.	U.-SU.-Tr	17 anni	
Jugoslavia	1974 (o) 1980 (4)	3 FF.AA. Difesa Territoriale			19 anni	
Somalia		3 FF.AA.	Sanità; Amministrazione; Telecomunicazioni; Servizi	U.-SU.-Tr.	20 anni	Analogo
Svezia	1978	Aeronautica (previsto per le 3 FF.AA.)	Comunicazioni; Servizi; Tecnici; Sorveglianza Aerea.	U.	18 anni	Analogo
Svizzera	1940	Corpo autonomo con successiva assegnazione alle FF.AA.	Amministrazione; Trasmissioni; Commissariato; PP.TT	U.-SU.-Tr.	18 anni	Corso basilico di 27 giorni
Tunisia		Esercito	Sanità; Amministrazione; Trasmissioni; Informatica	SU		Analogo
Paesi a servizio militare femminile obbligatorio						
Cina		3 FF.AA.	Sanità; Trasmissioni; Cartografia; Servizi Vari	U.-SU.-Tr	18 anni	Analogo
Israele	1959	3 FF.AA.	Tutti	U.-SU.-Tr.	18 anni	Addestramento di base di 4 semestri

LEGENDA:

- 1) I settori d'impiego sono decisi dal sovrano
- 2) Già in possesso di laurea in medicina
- 3) Allo stato attuale non risulta che vi siano donne in servizio attivo
- 4) Nuova legge in corso d'attuazione
- 5) Data d'inizio dell'impiego di personale femminile e dell'emanazione delle ultime leggi

U = ufficiali
SU = Sottufficiali
TR = Truppa